

REGOLAMENTO (CE) N. 576/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	72,0	
	204	36,5	
	212	54,0	
	624	122,8	
	999	71,3	
0707 00 05	068	97,8	
	999	97,8	
0709 10 00	220	269,5	
	999	269,5	
0709 90 70	052	112,5	
	204	158,7	
	999	135,6	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	48,9	
	204	47,4	
	212	49,5	
	600	39,9	
	624	47,5	
	999	46,6	
0805 30 10	052	42,2	
	600	57,4	
	999	49,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	105,2	
	064	56,2	
	388	109,6	
	400	77,7	
	404	85,0	
	508	82,4	
	512	87,9	
	528	86,2	
	720	82,1	
	999	85,8	
	0808 20 50	052	133,1
		388	62,5
400		75,4	
512		66,3	
528		74,3	
624		74,3	
999	81,0		

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».